

Si ricorda che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con decisione n. 48 del 27.02.1992, ha ritenuto che il divieto di cui alla lett. c dell'art. 11 del T. U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ( lett. c): di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente ( nonno, genitore ), discendente ( figlio/a, nipote in linea diretta ), parente o affine sino al secondo grado ( fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a ) o coniuge ( marito o moglie ) di candidato ), pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente e al segretario del seggio, i quali compongono, assieme ai primi, l'ufficio elettorale sezionale, ai sensi dell'art. 10 primo comma del citato T. U..

L'ultimo comma dell'art. 10 del T. U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto dall'art. [16 della L. R. n. 35/1997](#), prescrive che: "Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio, nè può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".